



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera da consiglio del 22 marzo 2022 composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa CARRA	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario - relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di San Pier Niceto prot. n. 1562 del 16 febbraio 2022, inoltrata tramite p.e.c. e assunta a prot. Cdc n. 1301 del 16 febbraio 2022;

VISTO il decreto del Presidente Aggiunto n. 19 del 18 febbraio 2022 di nomina del relatore, Referendario Antonino Catanzaro;

VISTE l'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2022 del Presidente della Sezione di controllo di nomina e convocazione del Collegio per l'odierna camera di consiglio e la successiva ordinanza n. 37 del 21 marzo 2022 di modifica della composizione;

UDITO il relatore, Referendario Antonino Catanzaro,  
ha emesso la seguente

#### DELIBERAZIONE

Ritenuto in

#### FATTO

Con la nota descritta in epigrafe il Sindaco del Comune di San Pier Niceto (ME), fa presente di aver ricevuto da un ex Assessore richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di Giunta o di Consiglio. Egli quindi chiede, partendo dall'esame della giurisprudenza di questa Corte, che ammette il rimborso solo in caso di presenza "necessaria" e non discrezionale, legata alla partecipazione alle sedute degli organi assembleari, di sapere quando possa essere riconosciuta tale necessità al di là della partecipazione alle sedute, chi possa eventualmente attestarla, e se sia sufficiente a tal scopo che l'Assessore abbia agito su richiesta od in accordo col Sindaco.

Considerato in

#### DIRITTO

1. Occorre scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di controllo, a norma dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1.1. Per quanto attiene al profilo soggettivo, l'istanza è ammissibile in quanto formulata dal Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'ente locale, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del TUEL (cfr. Sezione delle Autonomie, *Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva* deliberati nell'Adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati con deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009).

1.2. Circa il profilo oggettivo, il Collegio ritiene che il quesito in esame investa uno degli ambiti compresi nel perimetro della nozione di *contabilità pubblica* (secondo gli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010), considerata la sua attinenza alla materia del *coordinamento della finanza pubblica* e, specificamente, all'interpretazione e attuazione delle disposizioni volte a disciplinare i rimborsi per le spese degli organi rappresentativi degli enti locali.

Occorre rammentare che, in base ai costanti indirizzi della magistratura contabile, la funzione consultiva della Corte dei conti è tesa a orientare la scelta dell'Ente verso comportamenti conformi a norme giuridiche, attraverso un'attività di interpretazione della normativa contabile e finanziaria degli enti pubblici guidata da canoni di generalità e astrattezza, senza che l'istanza di parere possa travalicare in una richiesta di compartecipazione dell'organo di controllo alle specifiche scelte gestionali da adottare oppure di approvazione di atti già posti in essere, in quanto ricadenti nell'esclusiva sfera di competenza gestionale e amministrativa dell'ente stesso.

L'attività consultiva, inoltre, non può rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri organi, né determinare dirette o eventuali commistioni con le altre funzioni di controllo o giurisdizionali intestate alla Corte dei conti, né, infine, interferire con procedimenti giurisdizionali civili, penali o amministrativi in corso o potenziali.

Considerata la ricorrenza di tali presupposti nel caso di specie, la richiesta soddisfa, dunque, anche i citati requisiti di ammissibilità a carattere oggettivo.

2. Sul merito della questione proposta, si delineano a seguire i principali aspetti del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.

2.1 L'art. 84 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di ottenere un rimborso "per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate." Il Collegio, in ordine al requisito della "necessarietà", richiama quanto esposto nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n.38/SEZAUT/2016/QMIG: "Sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi "necessaria" quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall'indennità di funzione di cui all'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000." E come del resto è affermato anche dalla successiva Del.n.126/2019/PAR Sez. Contr. Marche, che afferma: "è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all'amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l'indennità di funzione di cui all'art. 82 del D.L. n. 267/2000."

Quindi, rispondendo al quesito posto dal Sindaco, nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile al di là di quelle per la partecipazione alle sedute, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come "necessarie", in quanto prive del requisito della "eterodeterminazione" della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall'art.84 TUEL .

Pertanto, i principi sopra espressi assorbono gli altri quesiti, ai quali, conseguentemente, deve essere data risposta negativa.

P.Q.M.

la Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere nei termini di cui in motivazione in ordine alla richiesta del Sindaco del Comune di San Pier Niceto.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

IL PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

Depositato in Segreteria il 29 aprile 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Angelo Guerrera